

**Allegato B**  
**Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie**

**1. Importi per operazioni di recupero/smaltimento di cui all'Allegato B e C, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

**1.1. Recupero energetico (operazione R1), Incenerimento (operazione D10)**

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo totale di rifiuti presenti nell'impianto di incenerimento e deve essere calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento e dei volumi in cui può essere contenuto il rifiuto nel corso del trattamento per i seguenti coefficienti unitari espressi in €/t:

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t
- rifiuti urbani (indifferenziato + scarti della RD)	125,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00;
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00;
- rifiuti urbani (indifferenziato + scarti della RD)	€ 15.000,00;

**1.2. Operazioni di recupero da R2 a R12**

L'importo delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) accessoria al recupero autorizzato e dei volumi in cui può essere contenuto il rifiuto nel corso del trattamento per i seguenti coefficienti unitari espressi in €/t:

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata)	125,00 €/t
- rifiuti inerti	52,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata)	€ 15.000,00
- rifiuti inerti	€ 20.000,00

**1.3. Sola messa in riserva (operazione R13)**

L'importo delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per i seguenti coefficienti unitari espressi in €/t: :

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t ;
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t;
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata)	125,00 €/t;
- rifiuti inerti	52,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00
----------------------	-------------

- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00
- rifiuti urbani (da raccolta differenziata)	€ 15.000,00
- rifiuti inerti	€ 20.000,00

#### **1.4. Operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività definitive di smaltimento deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata sommata ai volumi dell'impianto in cui può essere contenuto il rifiuto nel corso del trattamento, per un coefficiente unitario, espresso in €/t, pari a:

- rifiuti pericolosi	450,00 €/t;
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t;
- rifiuti urbani	125,00 €/t;

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00;
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00;
- rifiuti urbani	€ 15.000,00;

#### **1.5. Deposito e raggruppamento preliminare (operazioni D13 e D15)**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono attività di deposito e raggruppamento preliminare deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per un coefficiente unitario, espresso in euro a tonnellata, pari a :

- rifiuti pericolosi	450,00€/t;
- rifiuti non pericolosi	250,00 €/t;
- rifiuti urbani	125,00 €/t

La garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- rifiuti pericolosi	€ 50.000,00;
- rifiuti non pericolosi	€ 30.000,00;
- rifiuti urbani	€ 15.000,00;

#### **1.6. Riduzione per impianti di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216**

Nel caso di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 (anche autorizzati in AUA o in AIA) gli importi previsti nei punti successivi sono da modulare sulla base delle Classi di Attività di cui al D.M. n. 350 del 21/07/1998:

- Classi di attività 5 e 6: riduzione del 50 % degli importi previsti;
- Classi di attività 3 e 4: riduzione del 30% degli importi previsti;
- Classi di attività 1 e 2: nessuna riduzione.

Sono altresì sottoposti a riduzione del 30% degli importi previsti, indipendentemente dalla classe di attività, i seguenti codici EER compresi ai punti:

- codici EER compresi al Punto 1. "Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta", con i codici EER di cui alla voce 1.1;
- codici EER compresi al Punto 2, "Rifiuti di vetro in forma non dispersibile", con i codici EER di cui alla voce 2.1;
- codici EER compresi al Punto 3, "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile", con i codici EER di cui alle voci 3.1, e 3.2;

- codici EER compresi al Punto 9, “Rifiuti di legno e sughero”, con i codici CER di cui alle voci 9.1 e 9.2;
- codici EER compresi al Punto 16.1, “rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: 1) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201]”.

Le richiamate riduzioni non sono cumulabili, si applica la riduzione più favorevole per l'azienda.

**Gli importi minimi indicati nei precedenti paragrafi non sono soggetti a riduzione**

NB codici EER compresi al Punto 16.1, “rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: 1) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201]; sotto i 1000 t/a sono esclusi dal pagamento delle garanzie finanziarie ”,

## **2 Discarica/deposito sotterraneo (operazioni D1, D5, D12)**

### **2.1 Discariche**

Come stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie:

- a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura;
- b) garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica

#### **2.1.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva della discarica, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo, e aggiungendo una quota pari alla superficie effettiva di copertura espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie.

I coefficienti unitari devono essere applicati in relazione alla classificazione della discarica secondo legge e sono pari a :

- rifiuti pericolosi: € 20/mc + € 80/mq;
- rifiuti non pericolosi e urbani: € 10/mc + € 30/mq;
- rifiuti inerti: € 4/mc + € 10 /mq;

#### **2.1.2 Garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica**

L'importo delle garanzie finanziarie per la post gestione successiva alla chiusura della discarica deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva della discarica, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo, e aggiungendo una quota pari alla superficie effettiva di copertura della discarica, espressa in metri quadri, per un coefficiente unitario di superficie, corrispondenti a :

- rifiuti pericolosi: 10,00 €/mc + € 40,00/mq;
- rifiuti non pericolosi e urbani: 5 €/mc + 15 €/mq;
- rifiuti inerti: 2 €/mc + 5 €/mq;

### **2.2 Depositi sotterranei**

#### **2.2.1 Garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura dei depositi sotterranei**

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di deposito sotterraneo definiti dall'art. 7-octies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva del deposito, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo.

- rifiuti pericolosi € 10,00 /mc + € 80/mq;
- rifiuti non pericolosi € 5/mc + € 15/mq;
- rifiuti inerti € 2/mc + € 5/mq;

### 2.2.1 Garanzia per la post gestione successiva alla chiusura, dei depositi sotterranei

L'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti di deposito sotterraneo definiti dall'art. 7-octies del del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 deve essere calcolato moltiplicando la capacità complessiva del deposito, espressa in metro cubo indicata nell'atto autorizzativo, per un coefficiente unitario volumetrico, espresso in euro a metro cubo.

- rifiuti pericolosi € 5,00 /mc + € 20/mq;
- rifiuti non pericolosi € 2,5/mc + € 8/mq;
- rifiuti inerti € 1/mc + € 3/mq;

### 3 Campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Campagne di attività impianti mobili: la *campagna di attività* è soggetta alla presentazione e calcolo delle garanzie finanziarie sulla base delle tipologie di rifiuti e dei quantitativi stoccati nella campagna. Si applicano i seguenti importi riferiti alla capacità massima di stoccaggio, corrispondente al volume tecnicamente necessario allo svolgimento delle attività di movimentazione e caricamento dei rifiuti nell'impianto mobile compresa l'eventuale attività di messa in riserva in R13 e comunque non inferire al quantitativo trattato giornalmente.

Tipologia di rifiuti	Coefficienti
Rifiuti Inerti	52,00 € per ogni t stoccata. l' importo minimo non dovrà essere inferiore a 20.000 euro.
Rifiuti non pericolosi	155,00 € per ogni t stoccata l'importo minimo non dovrà essere inferiore a 30.000 euro.
Rifiuti pericolosi	258,00 € per ogni t stoccata l'importo minimo non dovrà essere inferiore a 50.000 euro.